



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32221**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **62190** reso dall'agente contabile Bedendo Cristina, quale cassiere del "peculio dei detenuti o internati" presso la Casa Circondariale di Rovigo, per il periodo 01/01/2018 - 21/02/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del **12 febbraio 2025** tenutasi con l'assistenza del dr. Marco Greggio e data per letta la relazione del magistrato relatore, il Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Spagnuolo.

FATTO

1. Con relazione n. 461/2024, il Magistrato designato riferiva in ordine al conto giudiziale n. 62190, reso dall'agente contabile Cristina Bedendo, quale cassiere del "peculio dei detenuti o internati" presso la Casa Circondariale di

	Rovigo, per il periodo 01/01/2018 - 21/02/2018.	
	Secondo il magistrato istruttore, dal punto di vista sostanziale, il conto	
	presenta pendenze contabili relative a operazioni pregresse, in quanto espone	
	partite derivanti dagli esercizi precedenti. Inoltre, non risulta depositata la	
	relazione dell'organo di controllo interno, come richiesto dall'art. 139, c. 2,	
	c.g.c. Poiché trattasi di ultima gestione (art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c.), è stata	
	disposta l'iscrizione a ruolo.	
	3. All'odierna udienza pubblica del 12 febbraio 2025 , le parti hanno concluso	
	come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio verte sul conto giudiziale n. 62190, reso dall'agente	
	contabile sig.ra Bedendo Cristina, relativo alla gestione del peculio dei	
	detenuti e degli internati per il periodo 01/01/2018 – 21/02/2018, presso la	
	Casa Circondariale di Rovigo.	
	In via preliminare, va ricostruito il quadro normativo di riferimento.	
	L'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante “Norme sull'ordinamento	
	penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della	
	libertà”), nel disciplinare il c.d. peculio dei detenuti e degli internati,	
	consistente nella "parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi" dell'art.	
	4, "dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato	
	dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri	
	o ricevuto a titolo di premio o di sussidio", stabilisce, al terzo comma, che ogni	
	regolamento di istituto deve disciplinare le modalità di deposito e stabilire la	
	parte di peculio disponibile per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii	
	ai familiari o conviventi, nonché la parte da consegnare agli stessi all'atto della	
	2	

	<i>vincolato</i> e fondo <i>disponibile</i> più il Fondo in cassa al 31/12/2017, pari ad €	
	114.536,48, concorda per pari importo, nel Registro di controllo- Riepilogo	
	Fuori Bilancio, con la voce Fondo Detenuti- <i>disponibile o peculio e vincolato</i> ,	
	in Entrata (Mod. 11 Contabilità); B. il totale dei pagamenti (scarico), distinto	
	in fondo <i>vincolato</i> e fondo <i>disponibile</i> pari ad € 39.710,80 che concorda per	
	pari importo, nel Registro di controllo- Riepilogo Fuori Bilancio, con la voce	
	Fondo Detenuti- <i>disponibile o peculio e vincolato</i> , in Uscita (mod. 11	
	Contabilità); C. il Fondo in cassa (A-B) al 21/02/2018 pari ad € 74.825,68	
	concorda per pari importo, nel Registro di controllo- Riepilogo Fuori Bilancio,	
	con la voce Fondo Detenuti- <i>disponibile o peculio e vincolato</i> – Rimanenze a	
	debito (Mod. 11 Contabilità).	
	Secondo il magistrato istruttore, il conto risulta “computisticamente” esatto	
	nei movimenti di carico e scarico del Fondo Detenuti e nel Fondo in cassa al	
	21/02/2018, che trova corrispondenza nel Fondo di cassa iniziale del conto del	
	cassiere subentrante per il periodo di gestione dal 22/02/2018-31/12/2018,	
	depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 04/11/2019 e a cui è	
	stato attribuito il n. 62138. Parimenti, con riferimento alla relativa gestione del	
	Fondo Detenuti, l'ammontare dei € 63.256,51 (c.d. cassa <i>fisica</i>) ed indicati nel	
	verbale di passaggio di gestione al 21/02/2018 (Mod. 99- Contabilità),	
	concorda per pari importo con la Rimanenza Fondo Cassa (c.d. cassa	
	<i>contabile</i>) iscritta nel Registro di controllo - Riepilogo Generale - alla voce	
	Differenza tra Entrate ed Uscite (Mod. 11 Contabilità).	
	Sebbene, come rilevato dal magistrato istruttore, risultino agli atti di causa il	
	verbale del passaggio di consegne tra la contabile Bedendo Cristina e l'agente	
	contabile subentrante, nonché la verifica di cassa disposta dal Direttore	
	4	

	Reggente, non risulta invece depositata la relazione dell'organo di controllo	
	interno, prevista ai sensi dell'art. 139, comma 2, del codice di giustizia	
	contabile; circostanza che, come rilevato dal P.M. in udienza, costituisce un	
	ostacolo all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile.	
	Ritiene in proposito il Collegio che, stanti gli specifici vincoli imposti dalla	
	normativa in materia di gestione del peculio dei detenuti e degli internati (cfr.	
	cit. art. 25, l. 26 luglio 1975, n. 354; art. 57, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230;	
	artt. 688 e s.s. R.D. 16 maggio 1920, n. 1908), il conto relativo all'ultima	
	gestione dell'agente contabile avrebbe dovuto essere sottoposto a verifiche	
	amministrativo-contabili da parte dell'organo di controllo interno, con la	
	conseguente redazione della relazione di cui all'art. 139, c. 2, del codice di	
	giustizia contabile. Laddove, infatti, come nel caso di specie, si riscontri la	
	presenza di pendenze contabili relative a operazioni pregresse e, quindi, un	
	avanzo di cassa, l'amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto dare	
	evidenza anche delle verifiche amministrativo-contabili eventualmente	
	effettuate, durante la gestione o in sede di passaggio di consegne, da funzionari	
	della Ragioneria territoriale dello Stato e/o dell'Ispettorato generale di finanza	
	della Ragioneria generale dello Stato, ovvero dal funzionario delegato e/o dal	
	Capo dell'area amministrativo-contabile, in quanto funzionario addetto al	
	riscontro contabile.	
	Tali controlli, vieppiù rilevanti in sede di passaggio di gestione, non	
	andrebbero limitati, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti,	
	soltanto alle verifiche di cassa e, quindi, all'accertamento dei fondi esistenti	
	nella cassa in confronto alle risultanze dei registri, come previsto sin dalla	
	normativa di cui all'art. 695 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908. In	
	5	

	considerazione delle possibili criticità cui è esposta la gestione del c.d. peculio	
	(cfr., ad es., Cass. pen., Sez. VI, Sent. 08/07/2010, n. 26123; Cass. pen., Sez.	
	VI, Sent. 07/04/2009, n. 14978), le verifiche andrebbero invece estese, anche	
	a campione, alle movimentazioni dei conti correnti intestati ai detenuti e alla	
	documentazione giustificativa dei pagamenti sostenuti per loro conto. Ciò al	
	fine di assicurare la conformità sostanziale della gestione alle normative	
	vigenti e alle procedure amministrative e, in particolare, il rispetto delle	
	previsioni di cui agli artt. 57 e 89, commi 11-12, del D.P.R. 30 giugno 2000,	
	n. 230, in materia di utilizzo, restituzione e/o trasferimento del peculio, nonché	
	la regolarità dei pagamenti disposti per conto dei detenuti, con particolare	
	attenzione al c.d. sopravvitto, ossia l'insieme dei generi alimentari e di	
	conforto (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali (peculio),	
	previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti di	
	genere e di spesa (settimanali e mensili) fissati dall'Amministrazione	
	penitenziaria (cfr. Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione	
	Penitenziaria – DAP, n. 3680/6130 dell'11 ottobre 2018).	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, l'omissione della relazione	
	ex art. 139, c. 2, c.g.c., non consenta l'approvazione del conto e il scarico	
	dell'agente contabile. Tale irregolarità non può essere addebitata all'agente	
	contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta per legge ad adempiere	
	a tale obbligo. Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, si fa	
	espresso rinvio all'ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la	
	stessa <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta,</i>	
	<i>comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza</i>	
	<i>della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con</i>	
	6	

[illegible]